



Relazione Illustrativa

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione definitiva		28.11.2017
Periodo temporale di vigenza		2017
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU – CGIL-FP – UIL-FPL – CISL-FP – CSA - DICCAP Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU - CGIL-FP – UIL-FPL – CISL-FP
Soggetti destinatari		Personale del comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	In data 3.11.2017 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con decreto del Presidente n. 99 del 9.8.2017 è stato adottato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance per l'anno 2017
		Con decreto del Presidente n. 12 del 24.1.2017 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2017/2019
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza
	Come si evince dal verbale dell'incontro tenutosi in data 28.4.2017, la Relazione sulla <i>Performance</i> è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'articolo 14, commi 4, lett. c) e 6 del D.Lgs. n. 150/2009	
Eventuali osservazioni		=====





Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

E' stato applicato l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale "dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 è abrogato". In ossequio alla citata disposizione legislativa si è preso a riferimento, quale limite massimo per la determinazione dell'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, pari ad € 881.510,87, a suo tempo determinato in conformità alle previsioni di cui all'art. art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 2016).

E' stato altresì osservato il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, a mente del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di:

- a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]¹
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

Sono state rispettate le previsioni dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente novellato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa". Infatti, nell'ambito delle risorse variabili sono state incluse esclusivamente le risorse ex art. 17, comma 5 CCNL 1/4/1999 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità individuate negli esercizi precedenti) e quelle ex art. 15, comma 1, lett. k) e lett. m) CCNL 1/4/1999 (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ed eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario). Ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale della magistratura contabile, secondo cui le economie di spesa derivanti dagli esercizi precedenti non costituiscono risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi del citato art. 40, comma 3 quinquies, bensì meri trasferimenti di spesa da un esercizio all'altro di somme già certificate, trattandosi di somme delle quali, in sede di costituzione del precedente fondo, l'organo interno di revisione ha certificato la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte: delibera n. 78/2014/SRCPIE/PAR e precedenti deliberazioni n. 418/2013, n. 59/2013, n. 29/2012 n. 26/2011, n. 96/2010; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia: delibera n. 115/2013). Analogamente dicasi per gli incentivi per la progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e quelli per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte: delibera n. 418/2013/SRCPIE/PAR). In proposito si rileva che, tanto nella costituzione del Fondo 2017, quanto nel relativo utilizzo, non sono state incluse risorse da destinare al finanziamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, bensì

¹ Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016.





solo quelle corrispondenti agli incentivi per la progettazione maturati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici che, in quanto tali, sono da ricondursi alla disciplina legislativa di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e alla relativa disciplina regolamentare adottata il 29.12.2015. Ciò in considerazione del fatto che la bozza di regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsto dal comma 3 del citato art. 113 del Codice dei contratti pubblici, richiedendo ulteriori approfondimenti, è ancora in fase di perfezionamento.

Nella costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per il personale delle categorie per l'anno 2017 e nella relativa contrattazione sono state seguite le linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione con decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 132 del 29.9.2017. L'appendice al contratto integrativo decentrato di cui trattasi è stata pertanto sottoscritta in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. Infatti, secondo l'indirizzo fornito in sede interpretativa dall'ARAN, le relative risorse dovranno essere destinate alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi dell'Ente individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e nell'annesso Piano della Performance, approvati con decreto presidenziale n. 99 del 9.8.2017, e la loro erogazione sarà connessa alla certificazione da parte del Nucleo di Valutazione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi medesimi.

